



COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Martiri del Terrorismo n. 1 - 71038 Pietramontecorvino (FG) – Tel. +39 0881555020 – Fax +39 0881555189

Codice Fiscale 80003370717 – Partita IVA - 01191280716

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 DEL 20/02/2019

OGGETTO: REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).
DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE E OPERATIVE PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE.

L'anno **2019** il giorno **20** del mese di **febbraio** alle ore **11:30** nella sala delle adunanze , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
Raimondo GIALLELLA	Sì	
Pasquale CLEMENTE		Sì
Antonio DI DONATO	Sì	

TOTALE PRESENZE 2 TOTALE ASSENZE 1

Assiste Il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giovanni PERDONO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza **Raimondo GIALLELLA** nella qualità di **SINDACO** che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 20/02/2019

RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Michele NIRO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 22.12.2017, n. 219, recante *"Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"*, che, nel rispetto della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, tutela il diritto all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto testo legislativo, che prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, ha la possibilità, attraverso Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando al contempo una persona di sua fiducia denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie;

Considerato che il successivo comma 6 del predetto articolo 4 prevede, altresì, che le DAT siano redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo;

Vista la circolare n. 1 del 8/02/2018 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ad oggetto *"Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante <<Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento>>. Prime indicazioni operative"*, che, al punto n. 4), specifica che *"la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, di talché l'ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs. 30/6/2003, n. 196"*;

Ritenuto opportuno, nonostante la sua natura facoltativa (l'art. 4, comma 6, parla di "apposito registro, ove istituito"), provvedere all'istituzione, presso il Comune di Pietramontecorvino - Servizi Demografici, di un Registro in cui annotare le disposizioni anticipate di trattamento (DAT);

Dato atto che, in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle "strutture sanitarie", la circolare ministeriale specifica che le stesse richiedono la preventiva emanazione del Decreto del Ministero della Salute previsto dall'art. 1, comma 419, della legge 27.12.2017, n. 205 (Bilancio 2018), previa intesa all'interno della Conferenza Stato-Regioni ed acquisizione del parere preliminare del Garante per la protezione dei dati personali, e che, in attesa della normativa di recepimento delle modalità di gestione telematica delle DAT all'interno del fascicolo sanitario elettronico, di cui al comma 7 dell'art. 4 della L. n. 219/2017, il registro può essere istituito, per il momento, in forma cartacea;

Visto l'art. 48 del Tuel - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 riguardante le competenze della Giunta Comunale;

Acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma di legge

DELIBERA

- 1) di istituire, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 219/2017, il Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) presso il Comune di Pietramontecorvino - Servizi Demografici, con i contenuti e le istruzioni operative qui di seguito elencati:
 - a) le DAT devono essere consegnate, previo appuntamento telefonico o via e-mail/PEC, personalmente dal disponente, residente nel Comune di Pietramontecorvino, all'Ufficio Servizi Demografici, in busta chiusa con opportune diciture atte a rilevare i dati del disponente e il contenuto della busta stessa;
 - b) per "disponente" si intende ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere;
 - c) con l'espressione "disposizioni anticipate di trattamento" (DAT) si indica un documento in cui il disponente, con atto a contenuto libero, esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, di consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari;

- d) il disponente indica inoltre una persona di sua fiducia denominata "fiduciario", anch'egli persona maggiorenne e capace di intendere e volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie;
 - e) il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione della DAT o con atto successivo da allegare alla DAT e può rinunciare alla stessa, senza obbligo di motivazione, con atto scritto comunicato al disponente; sarà cura del disponente informare l'Ufficio di Stato Civile dell'avvenuta rinuncia;
 - f) in assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT potranno essere fatte valere con l'intervento del Giudice Tutelare;
 - g) il deposito della DAT deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto su apposito modello che permetta, senza dover consultare la DAT, l'individuazione del depositante e del fiduciario;
 - h) l'Ufficiale di Stato Civile incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà, ai soggetti su menzionati, una attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione;
 - i) le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;
 - j) le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili con le medesime forme indicate per la redazione e, nei casi di emergenza ed urgenza che impediscono di procedere alla revoca, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni;
 - k) le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata;
 - l) il registro e le disposizioni anticipate di trattamento DAT saranno conservati e custoditi in luogo idoneo ed inaccessibile al pubblico, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato per effetto del D.Lgs. n. 101/2018;
 - m) al Registro delle DAT potranno avere accesso il disponente, il fiduciario o suo sostituto, il notaio che ha redatto l'atto, il medico di famiglia o curante e le altre persone a ciò autorizzate;
 - n) l'Ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione delle DAT, né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel Comune, riceverla disponendo formale ricevuta e limitarsi a registrarla in ordine cronologico sull'apposito Registro;
- 2) di demandare i provvedimenti inerenti e conseguenti a quanto qui stabilito al Responsabile del I Settore – AA.GG. del Comune, nonché all'Ufficiale di Stato Civile, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
 - 3) di demandare a questi ultimi la predisposizione e l'aggiornamento dell'apposita modulistica da mettere a disposizione dell'utenza, anche sul sito istituzionale del Comune;
 - 4) di pubblicare, sul sito istituzionale e nella sezione "Amministrazione trasparente" di quest'ultimo, il presente atto deliberativo o le indicazioni operative quivi esposte, in modo da rendere edotta la cittadinanza dell'istituzione del Registro comunale DAT;
 - 5) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì 06/03/2019

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Rosanna LONGO

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

SINDACO
f.to Raimondo GIALLELLA

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giovanni PERDONO`

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 208)

Il sottoscritto **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/03/2019 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 06/03/2019

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Rosanna LONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 06/03/2019

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giovanni PERDONO`

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.